

LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI REVISORI

La Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge che modifica l'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale" (AC 1276).

Il provvedimento intende superare da un lato l'equiparazione che oggi esiste tra gli amministratori delle società e i sindaci revisori e, dall'altro, **introdurre limiti massimi alla responsabilità colposa**, esclusa quindi quella dolosa, dei sindaci revisori. Si compone di **un unico articolo**, volto a sostituire l'articolo 2407 del codice civile. Le modifiche consistono nella **sostituzione del secondo comma e nell'aggiunta di un comma finale**.

Viene stabilito che i sindaci che violano, **non per dolo ma per colpa**, i propri doveri **sono responsabili per i danni cagionati** alla società e **in ragione di un limite massimo**: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi tra 10.000 e 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

Vengono, dunque, **introdotte alcune limitazioni quantitative** ma non viene cancellata la responsabilità.

Inoltre **viene modificata la prescrizione**, è previsto infatti che l'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di **cinque anni** dal deposito della relazione relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Nell'esprimere il **voto favorevole del Partito democratico**, [Federico Gianassi ha dichiarato che](#) "su questa normativa erano possibili anche interventi diversi. Si è deciso di intervenire con una manovra che introduce un limite massimo della responsabilità concorrente degli amministratori ed è vero che questa tipologia di limitazione è rinvenibile anche in altri ordinamenti nazionali ed europei. **Era possibile un intervento più largo e più sistematico** ma si è invece preferito intervenire in modo molto settoriale su questa tipologia di responsabilità, che esponeva oltremodo i sindaci revisori nell'esercizio della loro attività. (...) **Resta una funzione di controllo, la cui importanza si è ulteriormente dilatata** con le recenti innovazioni societarie".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori della proposta di legge di iniziativa parlamentare "Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale" [AC 1276](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnata alla II Commissione Giustizia.

QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZA

La **responsabilità dei membri del collegio sindacale è disciplinata dall'articolo 2407 c.c.** In particolare:

- **ai sensi del primo comma**, i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva);
- **ai sensi del secondo comma**, i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente). In tale circostanza quindi l'evento dannoso è conseguenza anche e soprattutto di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza (culpa in vigilando).

I sindaci sono dunque gravati da una **duplice forma di responsabilità**:

- **responsabilità diretta e esclusiva** dei membri del collegio sindacale (primo comma dell'art. 2407 c.c.): qualora uno o più sindaci non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e la negligenza cagioni direttamente un danno alla società;
- **responsabilità concorrente** con quella degli amministratori (secondo comma dell'art. 2407 c.c.): i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori qualora abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società.

Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo tipo di responsabilità, **la giurisprudenza** di legittimità **ha affermato che** "la responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, c.c., è modellata su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica" (**Cass. civ. 2624/2000**). Per l'attribuzione di tale responsabilità, configurabile perlopiù come "**omessa vigilanza**", è richiesta la prova dell'esistenza di un "**nesso causale tra inerzia e danno**, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio" (**Cass. civ. n. 28357/2020**), che la Corte ha ravvisato, a titolo di esempio, nella condotta omissiva dei sindaci "che non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate e non abbiano esercitato poteri sostitutivi, che secondo *l'id quod plerumque accidit* avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento", portando così all'aggravamento del dissesto societario, a causa del ritardo con cui il fallimento è stato dichiarato (**Cass. civ. n. 23233/2013**). La prova del nesso causale spetta dunque al danneggiato (**Cass. civ. n. 24362/2013**), tuttavia non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto il dovere di vigilanza

imposto ai sindaci "ma **è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione** o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al P.M." (**Cass. civ. n. 13517/2014**). Per ciò che attiene al profilo della "solidarietà", la Corte ha affermato che essa opera tanto nei rapporti interni al collegio sindacale, tanto in quelli con gli amministratori, "sicché l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido" (**Cass. civ. n. 25178/2015**).

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO

Con la proposta di legge approvata alla Camera, **restano invariati il primo comma** (relativo al dovere dei sindaci di adempiere con professionalità e diligenza i propri compiti, la responsabilità circa la veridicità delle loro attestazioni e l'obbligo del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio) **e il terzo comma** (relativo all'applicabilità all'azione di responsabilità contro i sindaci delle disposizioni sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari, ove compatibili).

Il secondo comma viene, invece, riscritto per **introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci** a fronte dell'attuale sistema basato sulla loro responsabilità solidale per i fatti o le omissioni degli amministratori.

Attualmente, infatti, **i sindaci rispondono solidalmente** qualora il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

Con la nuova normativa i sindaci che abbiano agito in violazione dei propri doveri **sono ancora responsabili** nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, **ma viene introdotto un limite rapportato al compenso** annuo percepito dal sindaco medesimo, ovvero:

- fino a 10mila euro, 15 volte il compenso;
- da 10mila a 50mila euro, 12 volte il compenso;
- oltre 50mila euro, 10 volte il compenso.

Il quarto comma, aggiunto dalla proposta in esame, **inserisce un termine di prescrizione di 5 anni** per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno.